

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI  
XXV ANNIVERSARIO  
DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI  
18 ottobre 1990 – 18 ottobre 2015

GIORNATA DI STUDIO

*Il Codice delle Chiese Orientali.  
Problematiche attuali e sviluppi legislativi*  
Roma, Sala San Pio X  
3 ottobre 2015

*Assistenza ai fedeli orientali cattolici in emigrazione*

Ecc.mo Mons. GEORGE GALLARO

*Vescovo di Piana degli Albanesi*

RELAZIONE

**SOMMARIO:** 1. Premesse; 2. La cura pastorale degli orientali da parte dell'autorità latina; 3. La cura pastorale degli orientali da parte dell'autorità orientale; 4. La cura pastorale e le associazioni di fedeli; 5. Conclusione.

*1. Premesse*

Durante i lavori di revisione del diritto canonico delle Chiese orientali cattoliche si è molto discusso sulla necessità di proteggere l'indole propria dei fedeli orientali, soprattutto di quelli che per varie ragioni migravano in luoghi dove la loro Chiesa *sui iuris* mancava di un'organizzazione ecclesiale che potesse garantire la loro assistenza pastorale per insufficienza di risorse umane e materiali.

In questa relazione cercherò di considerare la rilevanza ecclesiale della disposizione propria dei fedeli attraverso le norme di tutela giuridica previste dai due codici, quello latino e quello orientale. Abbiamo due modelli di tutela giuridica, strettamente connessi al tipo di cura pastorale offerta ai fedeli in situazione di migrazione. Il primo modello che considererò è quello prospettato dal Codice di Diritto Canonico latino ove l'attenzione pastorale e giuridica, viene riposta tra i compiti specifici del vescovo diocesano.<sup>1</sup> Il secondo modello è quello delineato dal Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, ove l'obbligo della cura dei propri fedeli in emigrazione ricade sui vescovi eparchiali.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> CIC, can. 383 §2.

<sup>2</sup> CCEO, can. 193 §1.

Tenendo presente la prassi post-conciliare degli ultimi decenni si nota quanto questi due modelli convergano in uno schema ricco di novità, in cui risalta la collaborazione tra la Chiesa di provenienza e quella di accoglienza. Tuttavia si rileva qualche volta una certa carenza nel necessario coordinamento tra le strutture ecclesiali in favore di questi fedeli orientali in situazione di migrazione.

Questa constatazione ci consente di proporre un approccio metodologicamente diverso dalla questione dell'organizzazione delle comunità ecclesiali orientali in emigrazione, non considerando soltanto il compito della gerarchia oppure la sola necessità dei fedeli di conservare i loro valori religiosi e culturali, ma piuttosto la prospettiva di comunione ecclesiale nella quale vengono stabiliti i rapporti spirituali che gradualmente assumeranno i connotati di veri e propri vincoli giuridici.

Senza negare la validità della distinzione dei due modelli sopraccennati, sembra tuttavia opportuno abbozzare un modello di coordinamento dell'attività pastorale, prevista dai due codici, in favore di questi fedeli orientali.

Un'altra precisazione da fare riguarda il concetto di identità a cui si fa riferimento nella trattazione di questa questione. In linea di principio, si può ritenere che l'identità dei fedeli cristiani è ancorata ad un insieme di valori religiosi, morali, culturali e storici. Queste caratteristiche essenziali segnano oltretutto un modo peculiare di essere e di vivere la propria vita di fede, specialmente quando un fedele si trova lontano dal contesto ecclesiale proprio. Ad ogni modo, le caratteristiche particolari che compongono l'humus vitale della fede vissuta e celebrata dei fedeli cristiani non perdono né sminuiscono il valore costitutivo dell'incorporazione alla Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, che garantisce la ricchezza della varietà nell'unità. Sembra importante sottolineare questo concetto poiché ci consente di capire il giusto significato dell'identità ecclesiale senza mutuare dalla cultura moderna altri elementi concettuali che portano a definire l'identità per contrasto all'alterità, cioè, in base alle differenze percepite nell'incontro con un altro, pure se in seguito si tende a costruirla con criteri di uguaglianza che si discostano dalla diversità.<sup>3</sup>

Conseguentemente un fedele cristiano che emigra dal territorio della propria Chiesa di appartenenza ed entra in un'altra realtà ecclesiale potrà essere più portato ad acquisire una nuova coscienza del significato di quello che gli è specifico e peculiare, cioè, la sua identità. Ma questo non vuole dire – come risulterebbe dall'applicazione delle teorie identitarie di matrice liberale più diffuse – che egli acquisisca la sua identità soltanto grazie all'impatto subito trovandosi in un contesto diverso. Sarebbe più adeguato dire che l'identità del fedele cristiano fa riferimento al suo *riconoscersi credente*, cioè, alla sua personale presa di coscienza di essere stato consegnato ad una forma specifica di trasmissione e vita di fede, che è intrinsecamente segnata dalla sua ascrizione ad una determinata Chiesa *sui iuris*.<sup>4</sup> Questa è la ragione per cui possiamo validamente ritenere che l'identità ecclesiale concorra a

---

<sup>3</sup> CH. TAYLOR, *Sources of the Self. The Making of the Modern Identity*, Cambridge 2001; CH. BRETHERTON, *The European Union as a Global Actor*, New York 2000.

<sup>4</sup> J. RATZINGER, *Presentazione del Catechismo della Chiesa Cattolica*, in *L'Osservatore Romano* 20 gennaio 1993, p. 5.

sottolineare l'importanza decisiva della soggettività ecclesiale del fedele cristiano, da cui ne consegue che la *ratio* della sua tutela giuridica mira a garantire il nucleo fondante di quella soggettività.

### 2. La cura pastorale degli orientali da parte dell'autorità latina

La peculiare *condizione di diaspora*<sup>5</sup> nella quale vengono a trovarsi sempre più fedeli cristiani richiede che il vescovo diocesano si prenda cura dei fedeli ascritti ad un'altra Chiesa *sui iuris* con dimora nel suo territorio, salvaguardando i loro *valori religiosi e culturali specifici, nei quali sono nati e hanno ricevuto la loro iniziale formazione cristiana*.<sup>6</sup>

Il vescovo diocesano, in adempimento della norma canonica della Chiesa latina, deve prendersi cura, con particolare sollecitudine, dei fedeli cattolici di rito diverso che sono presenti nel territorio della sua diocesi.<sup>7</sup> Questo obbligo pastorale viene adempiuto quando egli provvede alle necessità spirituali di questi fedeli sia mediante presbiteri e parrocchie dello stesso rito sia per mezzo di un vicario episcopale o sincello. I fedeli cristiani trovano in questa normativa la configurazione del loro diritto a mantenere il proprio rito e la propria spiritualità. Questo diritto viene corrisposto dal dovere del vescovo diocesano col provvedere un cappellano o parroco, non escluso un vicario episcopale, e la creazione di una cappellania o parrocchia rituale, garantendo così la loro assistenza pastorale.

Questa dimensione giuridica della cura pastorale dei fedeli orientali si prospetta come salvaguardia della loro identità ecclesiale, cioè, dei loro valori religiosi e culturali specifici, nei quali sono nati e ricevuto la loro formazione cristiana. Questo affidamento alla cura di pastori di un'altra Chiesa *sui iuris* implica il riconoscimento di una giurisdizione sui fedeli che ricevono la debita attenzione pastorale e sottolinea che ogni singolo fedele, pur rimanendo ascritto alla rispettiva Chiesa *sui iuris* di provenienza, sarà soggetto al vescovo della diocesi di accoglienza alla pari dei fedeli di quella circoscrizione ecclesiastica.<sup>8</sup>

La corrispondenza proporzionata tra l'iscrizione del fedele a una specifica Chiesa *sui iuris* e la sua soggezione all'autorità competente di un'altra Chiesa *sui iuris* colloca la questione della tutela giuridica dell'identità dei fedeli orientali nel suo giusto inserimento, giacché include il riferimento alla posizione giuridica del fedele e quella dell'autorità ecclesiale, come pure alle relazioni giuridiche che vengono a stabilirsi fra gli stessi fedeli.

### 3. La cura pastorale degli orientali da parte dell'autorità orientale

La prospettiva giuridica della cura pastorale dei fedeli in emigrazione presenta alcuni elementi distintivi nei canoni delle Chiese orientali. Infatti, quando alcuni fedeli cattolici di rito diverso vengono affidati alla cura pastorale di un vescovo orientale, il CCEO, nel can. 193

<sup>5</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Pastores gregis*, Roma 2003, n. 72.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> CIC, can. 383 §1.

<sup>8</sup> *Nuntia* 6 (1978) 25.

§1, aggiunge un obbligo che non si riscontra nel CIC: «Il vescovo eparchiale alla cui cura sono affidati dei fedeli cristiani di un'altra Chiesa *sui iuris* ha il grave obbligo di provvedere in ogni modo affinché questi fedeli cristiani conservino il rito della propria Chiesa, lo coltivino e lo osservino con tutte le loro forze e favoriscano le relazioni con l'autorità superiore della stessa Chiesa».

Come ha già avuto occasione di affermare Luis Okulik, la chiave per l'interpretazione di tutta la questione della cura pastorale dei fedeli orientali in situazione migratoria si trova nell'iter dell'elaborazione del canone sopraccitato.<sup>9</sup>

Rifacendoci al testo del can. 191 §1 dello *Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis* del 1986 e alle diverse posizioni emerse durante il dibattito di revisione, si stabiliva che: «*Episcopus eparchialis, etiam Ecclesiae latinae, cuius curae christifideles alterius Ecclesiae sui iuris commissi sunt, gravi obligatione tenetur omnia providendi, ut hi christifideles propriae Ecclesiae ritum retineant, eumque colant ac pro viribus observent et cum auctoritate superiore eiusdem Ecclesiae relationes foveant*».<sup>10</sup> La precisazione, *etiam Ecclesiae latinae*, che intendeva inizialmente includere anche i vescovi latini nell'obbligatorietà di questa norma, fu omessa prima della promulgazione del testo definitivo. Si può pensare che la ragione principale per questa omissione sia da ritrovare nel fatto che il CCEO, essendo legge comune per tutte le Chiese orientali cattoliche, non poteva vincolare i vescovi latini; i loro obblighi e diritti erano infatti configurati nel CIC. In questa prospettiva, pertanto, occorre assumere che il can. 193 §1 obbliga i soli vescovi orientali in forza del can. 1 del CCEO, non esistendo in esso alcun riferimento, implicito o esplicito, ai vescovi latini.

Nella considerazione di questa norma canonica emergono due aspetti di rilievo. In primo luogo, il diritto orientale offre un profilo giuridico molto più ben delineato della cura pastorale dei fedeli orientali in migrazione di quello latino. In secondo luogo, tuttavia, si percepisce un certo limite nella sua applicazione, considerando che la "geografia della diaspora o migrazione" di solito coincide con giurisdizioni ecclesiastiche latine, dove prevale il diritto latino nella organizzazione ecclesiale. Per cui nell'ambito dello studio del diritto canonico orientale è sorto un dibattito sulla possibilità di ritenere anche i vescovi latini soggetti a questa norma in virtù dell'interrelazione esistente tra i due codici.

Inizialmente, alcuni canonisti hanno interpretato questo canone nello spirito dello *Schema* del 1986, che recava la clausola *etiam Ecclesiae latinae*. Conseguentemente, venne tracciato un rapporto normativo diretto tra il can. 193 §1 del CCEO e il can. 383 §2 del CIC, e così, fin dalle prime pubblicazioni delle sinossi dei canoni dei codici latino e orientale, i due canoni citati, considerando che regolavano la stessa materia, furono correlati facendo ricorso agli stessi elementi tecnici giuridici. Questa interpretazione iniziale fu dopo sostanzialmente modificata, considerando che niente si potrebbe aggiungere agli obblighi già indicati nel codice latino in riferimento alla responsabilità dei vescovi latini con cura pastorale dei fedeli

---

<sup>9</sup> L. OKULIK, *La cura pastorale dei fedeli ascritti ad un'altra Chiesa*, in *Atti del XII Congresso della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, Beyrouth 2008, pp. 629-642.

<sup>10</sup> *Nuntia* 24-25 (1986) 35.

orientali, e affermando inoltre che la norma del can. 193 §1 del CCEO era unica, e non appariva affatto nel CIC,<sup>11</sup> per cui non era possibile stabilire un rapporto normativo tra i due canoni.

Un ulteriore chiarimento ha precisato che, sebbene i vescovi latini non sono obbligati da questo canone, i fedeli latini sono compresi nell'ambito del *grave obbligo* dei vescovi orientali quando presenti nel territorio delle loro rispettive giurisdizioni. Pertanto si è ritenuto che il can. 193 §1 del CCEO veniva a colmare una *lacuna legis* del CIC. Infatti, seguendo il can. 19 del CIC questa normativa del diritto orientale potrebbe completare le disposizioni di quella latina in questa materia per via della *analogia legis*, e così il can. 193 §1 del CCEO potrebbe obbligare anche i vescovi latini che hanno dei fedeli orientali sotto la loro cura pastorale.

Tuttavia, l'opinione di qualche canonista non riconosce l'esistenza di una *lacuna legis* adducendo che le misure per questa cura pastorale da parte dei vescovi latini sono state espresse in altri canoni.<sup>12</sup> Questi sono i cann. 214, 383 §2, 476 e 518 del CIC. Pur accettando la ragioni che supportano questa osservazione, non si deve dimenticare che le stesse misure sono state formulate nei cann. 17, 193 §2, 246 e 280 §1 del CCEO. Basti mettere a confronto questi canoni per cogliere il loro parallelismo, e capire che, pur trattando la stessa materia, non sembrano esprimere il nucleo giuridico costitutivo del can. 193 §1 del CCEO.

Questi canoni, infatti, configurano canonicamente il diritto del fedele cristiano ad avere un proprio rito e una propria spiritualità, che viene corrisposto dal dovere dei vescovi di provvedere con la nomina di un cappellano o parroco o anche un vicario episcopale e della creazione di una cappellania o parrocchia rituale per detta assistenza pastorale. Il contenuto del can. 193 §1, invece, tende a sottolineare il valore giuridico dell'iscrizione di un fedele cristiano alla propria Chiesa *sui iuris* distinguendo così la sua identità ecclesiale. Questo si configura come un diritto del fedele cristiano ed implica allo stesso tempo un obbligo per i vescovi, ai quali è richiesta la provvisione *in ogni modo* dei mezzi destinati alla conservazione e alla crescita del rito proprio di questi fedeli.

In questa direzione si è sviluppato una interessante discussione prendendo in considerazione non tanto l'obbligo dei vescovi, quanto il diritto dei fedeli. Si nota così che il can. 193 §1 ha perso gran parte del suo peso non includendo anche i vescovi latini, poiché di fatto si riscontra più spesso la presenza di fedeli orientali in territorio latino che quella di fedeli di altre Chiese *sui iuris*, includendo la Chiesa latina, nel territorio delle eparchie orientali.<sup>13</sup> Marco Brogi ritiene che, con la eliminazione del riferimento alla gerarchia della Chiesa latina, i vescovi latini sono da ritenere vincolati dal canone orientale in forza dei principi promulgati nel decreto conciliare *OE*, nella costituzione *SC*<sup>14</sup> ed anche nel can. 214 del CIC.

---

<sup>11</sup> C. FÜRST, *Canones Synopse*, Freiburg 1992; L. LORUSSO, "Tables of Corresponding Canons", in G. NEDUNGATT (ed.), *A Guide to the Eastern Code*, Rome 2002.

<sup>12</sup> J. ABBAS, *Latin Bishops' Duty towards Eastern Catholics*, in *Studia Canonica* 35 (2001).

<sup>13</sup> M. BROGI, *Il nuovo codice orientale e la Chiesa latina*, in *Antonianum* 66 (1991) p.60, H. LEGRAND, *Les catholiques orientaux dans les diocèses latins*, in *Année Canonique* 53 (2011) pp. 45-99.

<sup>14</sup> *Orientalium Ecclesiarum* 2, 3, 5; *Sacrosanctum Concilium* 4.

L'ambito di questa obbligatorietà include non solo la semplice provvisione di una particolare cura pastorale dei fedeli orientali presenti nel territorio, ma piuttosto di una cura che possa promuovere ed incrementare la loro eredità spirituale. Del resto anche il primo paragrafo del can. 383 del CIC richiede questo nei confronti di altri gruppi e categorie di fedeli. Sembra così evidente una maggiore sensibilità nella normativa orientale per tutelare il rito proprio dei fedeli orientali, come anche la duplice obbligatorietà dei vescovi orientali di provvedere *in ogni modo* che i loro fedeli conservino, coltivino e osservino il rito della propria Chiesa *sui iuris*, e di favorire i loro rapporti con le autorità della Chiesa di appartenenza. E questa duplice obbligatorietà, a parere di Marco Brogi e Dimitrios Salachas, ricade *ex natura rei* anche sui vescovi latini.<sup>15</sup>

Jobe Abbass, invece, è del parere che l'omissione dell'espressione *etiam Ecclesiae latinae* indichi l'intenzione del legislatore di non includere i vescovi latini dentro questa obbligatorietà canonica. Le ragioni addotte per questa omissione possono essere le prescrizioni dei cann. 214 e 383 §2 del CIC che includono tali obblighi ai vescovi latini. Abbas aggiunge un'altra possibile ragione, e cioè quella di non appesantire la responsabilità del vescovo latino di provvedere per i fedeli orientali affinché possano conservare, coltivare e osservare il proprio rito. Ciò si trova già nell'ampia definizione di rito del can. 28 §1 del CCEO. La sua conclusione è che questa obbligatorietà dei vescovi orientali non può essere estesa ai vescovi latini.

Da quanto finora presentato si desume che l'accento è stato messo piuttosto sulla questione riferita all'esistenza o meno di una *lacuna legis* e l'eventuale modo di colmarla, il che risulta dalla metodologia di studio propria dell'interrelazione normativa tra i due codici.

In ambedue le posizioni, a favore o contro l'esistenza di una *lacuna legis*, si cerca di accertare se l'obbligo grave di cui al can. 193 §1 del CCEO ricade anche sui vescovi latini. Non sembra sufficientemente chiaro il contenuto originario del grave obbligo, che vorrebbe includere anche i vescovi latini in questa norma. Per questa ragione, sarebbe opportuno attingere al percorso che seguì questa norma durante il processo di revisione del diritto canonico orientale che va ben oltre la questione della mera organizzazione della cura pastorale, sia questa configurata come un diritto del fedele cristiano o come un obbligo del vescovo diocesano.

Il contesto della storia dell'elaborazione del canone ci aiuta a comprendere più chiaramente la portata giuridica della clausola *etiam Ecclesiae latinae*, che risultava dalla logica redazionale del testo originario e provvisorio della norma canonica. D'altra parte, ciò spiega anche la ragione della ampiezza del dibattito sorto attorno a questo argomento. Considerando attentamente gli elementi messi in evidenza in questo iter legislativo si può ritenere valida l'opinione di chi prospetta l'esistenza di una *lacuna legis* nel CIC per quanto riguarda l'obbligo dei vescovi latini di preservare con tutti i mezzi a loro disposizione il rito dei fedeli appartenenti ad altre Chiese *sui iuris* domiciliati nel loro territorio. E questo per due ragioni.

---

<sup>15</sup> D. SALACHAS, *Protection de l'identité religieuse et intégration ecclésiale en droit canonique*, in *Année Canonique* 53 (2011) pp. 45-99.

La prima, perché non sembra esistere nessuna possibilità di stabilire un rapporto giuridico immediato tra il can. 383 §2 del CIC ed il can. 193 §1 del CCEO. La seconda, perché la materia trattata dal can. 193 §1 del CCEO non si trova nel CIC.

Tralasciando gli aspetti giuridici riguardanti il modo più adeguato per colmare questa lacuna, bisogna piuttosto sottolineare il contenuto giuridico del grave obbligo nella prospettiva del diritto canonico. Questa dimensione giuridica della funzione di governare che è propria dei vescovi va affiancata da una dimensione pastorale che comporta consigli, esortazioni ed esempi. Non si deve dimenticare che le funzioni di insegnare e di santificare sono così connaturali alla funzione pastorale del vescovo come esercitare la potestà di giurisdizione.<sup>16</sup> Infine, è da notare che lo stesso Concilio Vaticano II ribadisce che ogni vescovo deve avere «per tutta la Chiesa una sollecitudine che, sebbene essa non sia esercitata con atti di giurisdizione, sommamente contribuisce al bene della Chiesa universale».<sup>17</sup>

Queste considerazioni spiegherebbero la ragione per cui la redazione del can. 383 del CIC accentui piuttosto l'aspetto pastorale, fatto di osservazioni ed esortazioni rivolte al vescovo diocesano per la pastorale da offrire nella sua diocesi. Benché non siano veri e propri imperativi giuridici, la loro collocazione nel codice viene a completare la delimitazione dell'ufficio proprio del vescovo diocesano.

Per quanto poi concerne la cura pastorale richiesta in base al rapporto tra l'iscrizione di un fedele ad una Chiesa *sui iuris* e la sua soggezione all'autorità del vescovo diocesano, Ivan Žužek, nella relazione sui canoni riguardanti l'autorità dei patriarchi sui fedeli del proprio rito che dimorano fuori dei limiti del territorio patriarcale, fa menzione del significato dell'espressione «affidati alla cura», e afferma: *To be entrusted to the care of clergy of another rite implies a jurisdiction over those who are thus "entrusted," but it also underlines that each member of the faithful, Latin and Oriental alike, always remains ascribed to his respective ritual Church although he must obey the local bishop as other subjects.*<sup>18</sup>

Questa affermazione potrebbe apparire come una precisazione meramente tecnica e destinata a risolvere i dubbi circa la soggezione di un fedele all'autorità del proprio ordinario. In realtà implica il pieno riconoscimento ecclesiologico dell'iscrizione di un fedele alla propria Chiesa *sui iuris*. Detta identità ecclesiologica sottolinea la soggettività giuridica del fedele nel contesto ecclesiale, da dove risulta che l'obiettivo della cura pastorale del vescovo deve mirare primariamente alla protezione di quella soggettività, la quale affonda le sue radici su una specifica forma di trasmissione e crescita della fede. Questa fede, dunque, è intrinsecamente segnata dall'iscrizione del fedele ad una determinata e specifica Chiesa *sui iuris*.

Tutto questo dimostra che la *ratio* della norma canonica contenuta nel can. 193 §1 del CCEO mira a proteggere i vincoli di appartenenza di un fedele alla propria Chiesa *sui iuris*. In questa linea, la stessa dimensione liturgica della cura pastorale non costituisce soltanto un semplice elemento che caratterizza una determinata Chiesa, ma contribuisce anche a proteggere

<sup>16</sup> J. HERVADA, *Elementos de derecho constitucional canonico*, Pamplona 1997, p. 238.

<sup>17</sup> *Lumen gentium*, in *Enchiridion Vaticanum*, Bologna 1971, vol. 1, pp. 168-169.

<sup>18</sup> *Nuntia* 6 (1978), p. 25.

l'identità ecclesiale del fedele.<sup>19</sup> Sono queste le ragioni per cui l'appartenenza ad una determinata Chiesa *sui iuris* comporta per il fedele l'obbligo di conservare dovunque il rito, coltivandolo e osservandolo con tutte le forze, e per il vescovo l'obbligo di provvedere i mezzi necessari per il fedele di adempiere adeguatamente il suo obbligo.

L'origine di questa normativa si colloca nel dibattito sulla giurisdizione dei patriarchi e dei gerarchi loro equiparati, a cui si è poi aggiunto l'elemento del passaggio dei fedeli da una Chiesa *sui iuris* ad un'altra.<sup>20</sup> Si possono qui pure segnalare il can. 31, sull'indurre in qualche modo un fedele cristiano a passare a un'altra Chiesa *sui iuris*, il can. 588, sull'evitare qualsiasi consiglio ai catecumeni circa la libera ascrizione a una Chiesa che è più affine alla propria cultura, e infine il can. 1465, sulla pena adeguata a chi, nel suo ufficio, ministero o altro incarico nella Chiesa, *etiam Ecclesiae latinae*, induce al passaggio ad un'altra Chiesa *sui iuris*. Queste norme, sebbene non si trovino nel CIC, indicano una precisa struttura di tutela dell'identità ecclesiale dei fedeli orientali anche nei confronti dei fedeli latini, in forza del can. 214 che sancisce il diritto del fedele di rendere culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito.

In sintesi, si può asserire che il grave obbligo, come è configurato dal can. 193 §1 del CCEO, ricade sui soli vescovi orientali, ai quali vengono affidati dei fedeli cristiani di altre Chiese *sui iuris*, anche della Chiesa latina. La chiave di interpretazione di questo canone viene meglio evidenziata se si considera il fattore cruciale dell'ascrizione del fedele cristiano alla propria Chiesa *sui iuris*, configurando la sua identità ecclesiale da conservare, coltivare e osservare.

Oltre a ciò, non sembra opportuno ritenere che i vescovi latini siano obbligati *ex natura rei* in forza della accennata *ratio* del can. 193 §1. Sarebbe più adeguato affermare che la normativa canonica del «grave obbligo» in qualche modo richieda l'osservanza da parte dei vescovi latini basandosi sul diritto fondamentale del fedele cristiano a praticare il proprio rito, nel pieno rispetto della propria identità ecclesiale, in qualsiasi parte del mondo e che i vescovi sono tenuti a preservare quei vincoli di appartenenza del fedele alla propria Chiesa *sui iuris*.

Per quanto riguarda i fedeli orientali che abitano in circoscrizioni latine, appare chiaro nella normativa qui considerata che spetta primariamente ai vescovi orientali individuare i modi più efficaci attraverso i quali, anche a mezzo di accordi di collaborazione con i vescovi latini, garantire ai loro fedeli la dovuta cura pastorale. Dal punto di vista pratico, la questione diventa più complessa in quanto è meno probabile che i vescovi orientali possano garantire questa cura pastorale ai propri fedeli fuori del territorio della propria Chiesa senza contare sulla collaborazione dei vescovi delle Chiese *sui iuris* di residenza. Perciò, i vescovi orientali – i primi responsabili della osservanza del proprio rito – dovrebbero prendere l'iniziativa di

---

<sup>19</sup> G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, Bologna 1991, pp. 41-42; A. KAPTIJN, *Immigrants accédant à des statuts d'autochtones, avec Eglises pleinement constituées en canonicité catholique: les catholiques orientaux*, in *Année Canonique* 52 (2010) pp. 35-53.

<sup>20</sup> *Nuntia* 6 (1968) pp. 28-29.

stabilire adeguati e proficui rapporti con i vescovi delle diocesi o eparchie dove i fedeli ascritti alle loro Chiesa *sui iuris* abitano.

Rispettando le iniziative proprie dei vescovi *a quo* e *ad quem* per garantire un'adeguata cura pastorale che salvaguardi l'identità ecclesiale dei fedeli, potrebbe essere più proficuo il rapporto in materia tra i Sinodi delle Chiese orientali e le rispettive Conferenze episcopali in modo da garantire l'organizzazione di opportune strutture pastorali destinate appunto ai fedeli orientali in situazione di migrazione. Una risposta concreta a tale riguardo è espressa nell'esortazione apostolica *Pastores gregis* del 2001 al n. 72 in cui, tra l'altro, si intravede la necessità di «un più approfondito esame sui modi con cui le Chiese cattoliche, sia orientali sia occidentali, possono stabilire opportune e adatte strutture pastorali in grado di venire incontro alle esigenze di questi fedeli in condizione di diaspora/migrazione».

Si potrebbero anche accennare le esperienze pastorali delle Chiese orientali cattoliche presenti nei territori di Europa e del Nord America. Questa situazione ci aiuta a capire come sia utile avere una *formula di collaborazione ecclesiale* che sia in grado di tutelare l'indole propria dei fedeli orientali in situazione di emigrazione nel rispetto delle responsabilità giuridiche e ministeriali dei vescovi interessati.

A questo proposito, si può prendere in considerazione un'alternativa che tenda ad offrire garanzie di buona organizzazione della vita ecclesiale delle comunità orientali in emigrazione – soprattutto quando a capo di queste comunità non vi è una autorità episcopale o esarchiale – costituendo un ufficio ecclesiastico con tutta la varietà di obblighi e diritti che gli sono propri. Questa alternativa potrebbe fungere da “aggancio” tra i due modelli di cura pastorale, quello orientale e quello latino, almeno come un incentivo iniziale dell'organizzazione ecclesiastica delle comunità orientali in migrazione.

#### 4. La cura pastorale e le associazioni di fedeli

Il suggerimento di armonizzazione dei modelli orientale e latino riguarda le associazioni di fedeli. Va subito sottolineato che una proposta che consideri le associazioni di fedeli come un mezzo adeguato per garantire e rafforzare le modalità della cura pastorale degli orientali in emigrazione dovrebbe intendersi come un fattore di convergenza e non come una terza alternativa, aggiunta alle due sopraccennate. Il profilo giuridico delle associazioni di fedeli nel diritto orientale sembra segnalare proprio il carattere costitutivo ed ecclesiale di ogni tipo di intervento dell'autorità ecclesiastica consono alla natura delle Chiese *sui iuris*.<sup>21</sup>

Partiamo dalla premessa che una comunità orientale che si trova fuori del territorio della propria Chiesa d'appartenenza può anche darsi una struttura organizzativa attraverso la costituzione di un'associazione di fedeli, a norma del can. 18 del CCEO. Questo canone sancisce «il pieno diritto di fondare e dirigere liberamente associazioni per fini di carità o di pietà, oppure con lo scopo di favorire la vocazione cristiana nel mondo e di tenere riunioni

---

<sup>21</sup> L. OKULIK, *Configurazione canonica delle Chiese orientali senza gerarchia*, in L. OKULIK (ed.), *Le chiese sui iuris. Criteri di individuazione delimitazione*, Venezia 2005, p. 221.

per conseguire in comune quelle stesse finalità». In questo modo, la cura pastorale integra la sollecitudine dell'autorità ecclesiastica competente con l'iniziativa dei fedeli.

Il canone in questione menziona alcuni obiettivi generici, quali le finalità caritative o di pietà oppure per favorire la vocazione cristiana nel mondo. Il suo contenuto costituisce l'inquadramento giuridico entro cui si coglie meglio il significato della norma del can. 19 del CCEO, che ribadisce il diritto di iniziativa del fedele cristiano: «Tutti quanti i fedeli cristiani, poiché partecipano alla missione della Chiesa, hanno il diritto di promuovere o di sostenere l'attività apostolica con proprie iniziative secondo lo stato e la condizione di ciascuno; tuttavia nessuna iniziativa rivendichi per se stessa il nome di cattolico, se non ha ottenuto il consenso della competente autorità ecclesiastica».

In linea di principio, ogni fedele può liberamente fondare e dirigere una associazione di fedeli, ma si richiede comunque il consenso da parte dell'autorità ecclesiastica, che le dà il carattere della pubblicità, considerando che in forza di quell'intervento agisce a nome della Chiesa e persegue lo scopo che coincide con quello della Chiesa stessa.

La natura e la tipologia delle associazioni di fedeli, come prospettate nella norma del CCEO, mettono in evidenza il nesso esistente tra il possesso della personalità giuridica con la natura pubblica dell'associazione (cfr. can. 573 §1). Il CIC, invece, distingue tra associazioni pubbliche di fedeli, sempre con personalità giuridica, e associazioni private di fedeli, alcune con personalità giuridica ed altre no (cfr. can. 301 §3; can. 322 §§ 1-2).

Per il diritto orientale, pertanto, una associazione di fedeli che abbia personalità giuridica – sia perché eretta dalla autorità competente sia perché costituita dall'iniziativa dei fedeli e poi approvata dalla competente autorità ecclesiastica – è pubblica, e quindi, soggetta a peculiare regime giuridico. Tutte le altre associazioni di fedeli sono private, e perciò, soggette a una disciplina giuridica diversa.

Il primo paragrafo del can. 573 del CCEO indica una duplice fattispecie nella tipologia delle associazioni pubbliche. La prima è data dalle associazioni che sono costituite *per iniziativa dell'autorità ecclesiastica*, per fini determinati (cfr. can. 574), perché agiscono in nome della Chiesa e nel conseguimento della pubblica utilità. In questo caso, l'erezione avviene con decreto, previa approvazione degli statuti. La seconda è data dalle associazioni che nascono *per iniziativa di fedeli*, nel libero esercizio del diritto ad essi riconosciuto dal can. 18, come già menzionato. Esse sono giuridicamente costituite dall'accordo dei fedeli che le compongono ed ottengono la personalità giuridica grazie al decreto formale di approvazione degli statuti, posto dalla competente autorità ecclesiastica.

In questa proposta è opportuno mettere da parte le associazioni private di fedeli in quanto esse nascono per iniziativa di singoli fedeli nell'esercizio del diritto di libertà di associazione loro riconosciuto e con un atto di autonomia privata, ma prive di personalità giuridica non essendo approvate dalla competente autorità ecclesiastica.

Invece, le caratteristiche di un'associazione pubblica di fedeli, avente personalità giuridica concessa dalla competente autorità ecclesiastica, e che persegue i fini indicati dalla norma canonica – cioè, l'insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa, la promozione

del culto pubblico o qualsiasi altro fine il cui fine sia riservato all'autorità ecclesiastica – delineano i requisiti più idonei a sostegno della nostra proposta. In questo caso, il diritto dei fedeli non darà luogo ad un atto di volontà che costituisca un'associazione, ma piuttosto si esaurirà nella loro libertà di adesione o di recesso.

Queste considerazioni dovrebbero evidenziare la distinzione tra *enti di struttura* ed *enti di libertà*, cioè, tra associazioni che per finalità integrano la struttura della Chiesa come istituzione e le associazioni che, invece, pur avendo personalità giuridica, rappresentano espressioni della libera aggregazione dei fedeli.<sup>22</sup>

Quindi, a differenza di quanto accade per il diritto canonico latino, la distinzione della tipologia associativa degli enti di struttura e degli enti di libertà non è segnata dai concetti di personalità giuridica pubblica e personalità giuridica privata, ma piuttosto dalle diverse caratteristiche costitutive di una associazione istituita dall'autorità ecclesiastica e di una associazione istituita dalla libera iniziativa dei fedeli nell'ambito delle finalità previste dal diritto.

Pertanto, si può considerare un'associazione di fedeli che abbia le caratteristiche di un ente di struttura, eretto dall'autorità ecclesiastica orientale competente, d'essere in grado di completare e arricchire la cura pastorale dei fedeli orientali in emigrazione. Se si pone l'attenzione pastorale su questi fedeli per iniziativa della competente autorità orientale e la collaborazione consensuale dell'autorità ecclesiastica latina del luogo, si possono stabilire le condizioni basilari di garanzia giuridica per la tutela dell'identità ecclesiale di detti fedeli, nel rispetto della loro appartenenza alla loro Chiesa *sui iuris* e del vincolo di dipendenza dall'autorità ecclesiastica locale. La partecipazione di questi fedeli ad un ente associativo eretto dall'autorità ecclesiastica orientale potrebbe garantire non solo l'osservanza del proprio patrimonio ecclesiale ma anche la loro crescita.

Tenendo presente, però, che uno dei criteri per cui l'autorità competente può erigere un'associazione di fedeli è quello territoriale,<sup>23</sup> l'associazione sarà abilitata a svolgere la propria attività entro i confini territoriali dell'autorità ecclesiastica che l'ha eretta. Inoltre, affinché detta associazione di fedeli possa contribuire a tutelare l'identità ecclesiale dei fedeli in emigrazione, a norma del can. 575 §1 n. 3°, si richiede la competenza della Santa Sede, in quanto si tratta di associazioni internazionali.

Per l'inaugurazione di nuove sezioni dell'associazione si dovrà tener conto della regola generale stabilita dalla norma canonica che salvaguarda le responsabilità di governo del vescovo nei riguardi del popolo di Dio affidatogli; di conseguenza, si richiede il previo consenso scritto.<sup>24</sup>

Con l'esercizio della vigilanza su tutte le sezioni dell'associazione di fedeli, il Gerarca orientale sarà in grado di tutelare l'integrità della fede e dei costumi, e il rispetto della disciplina

---

<sup>22</sup> G. DALLA TORRE, *Comento al can. 574 del CCEO*, in P. PINTO (ed.), *Comento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Roma 2001, p. 454.

<sup>23</sup> CCEO can. 575 §1.

<sup>24</sup> CCEO can. 575 §2.

ecclesiastica, potendo legittimamente intervenire nella vita interna dell'associazione per garantire l'osservanza delle disposizioni canoniche di carattere comune, particolare e quelle stabilite negli statuti e nei regolamenti. In questo modo sarà possibile favorire il mantenimento della comunione ecclesiale, armonizzando l'attività dell'associazione con la vita dell'intera comunità ecclesiale.

Inoltre, è opportuno ricordare che al vescovo diocesano che ha accolto una comunità di fedeli orientali e consentito alla loro attività associativa viene riconosciuto un potere di vigilanza, pur essendo l'associazione eretta da un'altra autorità ecclesiastica.<sup>25</sup> Quantunque non siano precisati i presupposti ed i limiti del potere d'intervento del vescovo diocesano, si può affermare che questo ha un carattere sostitutivo che non può giungere a provvedimenti radicali quali la soppressione dell'associazione, ma può certamente revocare il consenso dato per iscritto, di cui al can. 312 §2 del CIC.

Due elementi poi da considerare riguardano l'iscrizione/incardinazione dei chierici in una associazione di fedeli e l'amministrazione dei beni. La possibilità per un chierico di essere iscritto ad un'associazione di fedeli per speciale concessione della Santa Sede o del Patriarca, col consenso del Sinodo permanente (se si tratta di una delle associazioni di fedeli di tipo patriarcale) rappresenta un'innovazione rispetto a quanto dispone il CIC.

Questa scelta normativa indica una chiara forza pastorale nella prospettiva di associazioni aperte all'attività missionaria della Chiesa universale. Si può ritenere che la possibilità di questa iscrizione/incardinazione dei chierici in dette associazioni di fedeli, erette dall'autorità ecclesiastica competente, va al di là delle dimensioni di una Chiesa particolare.

L'altro elemento da considerare è il regime giuridico dell'amministrazione del patrimonio delle associazioni di fedeli. I beni temporali delle associazioni pubbliche, con personalità giuridica, costituiscono il patrimonio ecclesiastico, disciplinato dai cann. 1007-1054 del CCEO. È in ragione di queste norme che l'amministrazione delle associazioni pubbliche è sottoposta alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica competente. La norma parla genericamente di vigilanza, ma da tutto il tenore è da ritenere che tale espressione debba essere intesa sia nel senso di attività rivolta ad esaminare, vigilare e sindacare l'operato degli amministratori delle associazioni pubbliche, sia nel senso specifico di attività di controllo, vale a dire di attività di autorizzazione a porre in essere determinati atti (es. di alienazione o di straordinaria amministrazione), di sostituzione all'inerzia di organi sociali, nonché di controllo successivo dell'atto, sotto il profilo della legittimità ed anche del merito.

Tutte queste previsioni normative definiscono un'ampia modalità d'intervento da parte dell'autorità ecclesiastica competente, garantendo armonicamente l'autonomia dell'associazione e l'osservanza della doppia soggezione alla potestà dei vescovi *a quo* e *ad quem*.

---

<sup>25</sup> CIC can. 305 §2.

## 5. Conclusione

Per concludere vorrei brevemente sottolineare alcuni dei punti presentati in questa relazione. Innanzitutto è necessario rilevare l'importanza dell'assistenza dei fedeli orientali cattolici che si trovano fuori del loro territorio d'origine. Giovanni Paolo II ricordava che «i Padri conciliari hanno chiesto che si provveda nel mondo intero alla tutela di tutte le Chiese particolari, mettendo a loro disposizione gli strumenti pastorali adeguati per lo svolgimento di quel servizio che tali Chiese debbono rendere in vista di reggere, educare e santificare i loro fedeli, poiché per le singole Chiese le proprie tradizioni liturgiche, disciplinari e teologiche sono più corrispondenti ai costumi dei loro fedeli e più adatte a provvedere al bene delle loro anime. Questo criterio e questo orientamento pastorale ispireranno l'organizzazione delle strutture di queste Chiese, la formazione teologica del loro clero, l'educazione catechistica dei loro fedeli. In ciò, infatti, sta l'autentico servizio pastorale».<sup>26</sup>

L'assistenza dei fedeli orientali richiede pertanto l'impegno dell'autorità episcopale, tanto orientale quanto latina, quando questi fedeli si trovino fuori del territorio della propria Chiesa *sui iuris*. Seguendo le disposizioni normative, questa iniziativa dell'autorità episcopale presenta delle caratteristiche diverse, che tendono però a segnalare l'appartenenza ad una Chiesa *sui iuris* come fattore rilevante nella formazione dell'identità ecclesiale. Ciò è quello che il Santo Papa Giovanni Paolo II ha voluto segnalare: «Agli Ordinari latini (...) raccomando in modo particolare lo studio attento, la piena comprensione e la fedele applicazione dei principi enunciati da questa Sede sulla collaborazione ecumenica (...) e sulla cura pastorale dei fedeli delle Chiese orientali cattoliche, soprattutto quando costoro sono sprovvisti di una propria Gerarchia. (...). Invito i Gerarchi e il clero orientale cattolico a collaborare strettamente con gli Ordinari latini per una pastorale efficace che non sia frammentaria, soprattutto quando la loro giurisdizione si estende su territori molto vasti ove l'assenza di collaborazione significa, in effetti, l'isolamento».<sup>27</sup>

Tuttavia, nell'esperienza di non poche comunità di fedeli orientali in emigrazione la forma di cura pastorale ricevuta non sempre riesce a garantire gli elementi essenziali di una assistenza adeguata. È opportuno perciò cercare una via di convergenza dei due modelli, orientale e latino, stabiliti dal diritto canonico, ben consapevoli che la *cooperazione* è la chiave per garantire l'autentica crescita delle comunità cristiane. Senza sminuire la forza qualificata all'intervento delle competenti autorità ecclesiastiche, la proposta di costituzione di associazioni di fedeli secondo la normativa orientale sembra essere in grado di garantire un ambito favorevole alla formazione e consolidamento di queste comunità nel rispetto delle loro tradizioni ecclesiali e culturali.

---

<sup>26</sup> GIOVANNI PAOLO II, Lettera *Mentre si intensificano*, in AAS 84 (1992), pp.163-168; *Enchiridion Vaticanum* 13, pp. 231-237.

<sup>27</sup> IOANNES PAULUS II, Epistula apostolica *Orientalis Lumen*, in AAS 87 (1995), pp. 745-774; *Enchiridion Vaticanum* 14, pp. 1472-1535.

In realtà, il profilo canonico delle associazioni di fedeli nel diritto orientale riesce più agevolmente ad amalgamare il rispetto del vincolo giuridico e sacramentale dei soggetti alle legittime autorità ecclesiastiche e la conveniente autonomia delle comunità per organizzarsi in accordo con la fisionomia orientale.

Ad ogni modo, qualunque sia la forma giuridica che si curi pastoralmente dei fedeli orientali cattolici in emigrazione, non si può dimenticare la necessità di un sincero «dialogo nella carità e nella verità». A livelli diversi questo dialogo possa «ispirare la riorganizzazione e la vita delle Chiese orientali cattoliche»,<sup>28</sup> giacché questa organizzazione della vita ecclesiale in situazione di emigrazione deve non solo rispecchiare la solidità dell'appartenenza alla propria Chiesa *sui iuris* ma anche quella alla Chiesa universale, in spirito di vera comunione ecclesiale.

---

<sup>28</sup> *Ibidem.*